



Repertorio n. 36.876

Raccolta n. 17.061 -----

----- Atto di fusione transfrontaliera -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilasedici. Il giorno di venerdì trenta del mese di settembre -----

----- (30 settembre 2016) -----

----- in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2, -----

avanti a me dottor Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, -----

----- sono presenti i Signori: -----

1) Lampiano Lorenzo, nato a Torino (TO) il giorno 1 febbraio 1962, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui oltre; -----

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore Speciale, in nome e per conto di: -----

1.a) "UNICREDIT S.P.A.", con sede sociale in Roma (RM), via Alessandro Specchi n. 16, capitale sociale euro 20.846.893.436,94, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 00348170101, Società iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari (in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit) con il numero: 2008.1 (REA: RM-1179152); -----

(oltre identificata anche come "UniCredit" o "Società Incorporante"); -----

a quanto oltre autorizzato in forza dei poteri conferitigli con procura speciale ai rogiti del sottoscritto notaio, in data 28 settembre 2016, repertorio n. 36.855, che, in originale, si allega al presente atto con la lettera "A"; -----

2) Fasano Francesco, nato a Bari (BA) il giorno 19 marzo 1981, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui oltre; -----

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore Speciale, in nome e per conto di: -----

2.b) "UCG BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH", una società a responsabilità limitata costituita sotto il diritto austriaco, con sede sociale in Vienna (Austria), Lassallestraße 5, iscritta al Registro delle Imprese ("Firmenbuch") della Corte Commerciale di Vienna ("Handelsgericht Wien") al numero FN 417.796 g; -----

(oltre identificata anche come "UCG" o la "Società Incorporata"); -----

a quanto oltre autorizzato in forza dei poteri conferitigli con procura speciale (redatta in lingua tedesca e in lingua inglese), autenticata in data 23 settembre 2016 dal dr. Alexander Kemetter, sostituto del notaio Wolfgang Lenhart di Vienna (Austria), repertorio n. BRZ 3794/2016/no, che, in originale, si allega al presente atto con la lettera "B", unitamente alla traduzione in lingua italiana, asseverata davanti al sottoscritto notaio con verbale in data odierna, repertorio n. 36.874 (la Società Incorporante e la Società Incorporata sono d'ora innanzi identificate anche come "Società Partecipanti alla Fusione" oppure "Parti Contraenti"); -----

comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, i quali -----

----- premesso che: -----

a) gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione hanno predisposto e approvato un progetto comune di fusione transfrontaliera (che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto con la lettera "C"; d'ora innanzi, il "Progetto di Fusione"), avente ad oggetto l'incorporazione di UCG in UniCredit (di seguito, la "Fusione"), nel rispetto delle previsioni della normativa italiana e austriaca in materia di fusioni transfrontaliere e, in particolare: -----

- quanto alla legislazione italiana: Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (di seguito il "Decreto Fusioni Transfrontaliere"), nonché articoli 2501 e seguenti del Codice Civile italiano (di seguito il "Codice Civile Italiano" e, unitamente al Decreto Fusioni



Transfrontaliere, la "Legge Italiana"); -----

- quanto alla legislazione austriaca: "Legge Federale Austriaca sulle Fusioni Societarie Transfrontaliere nell'Unione Europea" ("*Bundesgesetz über die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der Europäischen Union*": d'ora innanzi, la "Legge Austriaca sulle Fusioni UE"); -----

b) il Progetto di Fusione è inquadrato in un piano di riorganizzazione che prevede, tra l'altro, lo scorporo del ramo d'azienda "CEE business" di "UniCredit Bank Austria AG" (una controllata austriaca della Società Incorporante), da attuarsi mediante: (i) il trasferimento di detto ramo (per mezzo di una scissione per incorporazione: "*Abspaltung zur Aufnahme*") (d'ora innanzi, la "Scissione") alla società "UCG Beteiligungsverwaltung GmbH" (e cioè la Società Incorporata); e contemporaneamente (ii) l'incorporazione della Società Incorporata nella Società Incorporante, per mezzo della Fusione, con l'effetto di provocare la successione legale universale ("*Gesamtrechtsnachfolge*") della Società Incorporante alla Società Incorporata, e ciò ai sensi della Legge Italiana e della Legge Austriaca sulle Fusioni UE; -----

c) il Progetto di Fusione prevede, in particolare, una procedura di fusione "semplificata" (ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile Italiano e dell'articolo 18 del Decreto Fusioni Transfrontaliere), in virtù della quale UniCredit incorpori UCG, mediante l'annullamento delle azioni rappresentative dell'intero capitale della Società Incorporata, senza farsi luogo ad alcun rapporto di concambio (né, conseguentemente, all'aumento del capitale sociale della Società Incorporante), in quanto la Società Incorporante risulta essere titolare del 100 (cento) per cento del capitale sociale della Società Incorporata (per acquisto fattone in data odierna), come previsto nel Progetto di Fusione, con conseguente estinzione senza liquidazione della Società Incorporata e subentro da parte della Società Incorporante, a titolo universale, tra l'altro, in tutte le attività e le passività, materiali ed immateriali, e impegni di titolarità della stessa Società Incorporata; -----

d) la Fusione è stata autorizzata da "Banca d'Italia", ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con provvedimento n. 1000316/16 del 9 agosto 2016, che, in fotocopia, si allega al presente verbale con lettera "D"; -----

e) il Progetto di Fusione (unitamente alle informazioni richieste dalla normativa italiana e austriaca) è stato iscritto e pubblicato come segue: -----

e.1) con riferimento a UniCredit (ai sensi della Legge Italiana): -----

- il Progetto di Fusione è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Roma in data 10 agosto 2016, con il protocollo n. 270483/2016; -----

- l'informativa prescritta dall'articolo 7 del Decreto Fusioni Transfrontaliere è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (Parte Seconda) in data 13 agosto 2016 numero 96; -----

e.2) con riferimento a UCG (ai sensi della Legge Austriaca sulle Fusioni UE): -----

- il Progetto di Fusione ("*gemeinsamer Verschmelzungsplan*") è stato depositato presso il Registro delle Imprese della Corte Commerciale di Vienna in data 29 giugno 2016; -----

- l'informativa prescritta dalla sezione 8 della Legge Austriaca sulle Fusioni UE è stata pubblicata nella Gazzetta della Legge federale della Repubblica Austriaca ("*Wiener Zeitung*") in data 30 giugno 2016 ; -----

f) le Società Partecipanti alla Fusione hanno approvato il Progetto di Fusione con le seguenti deliberazioni (d'ora innanzi, le "Deliberazioni di Fusione"): -----

f.1) con riferimento a UniCredit: deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2016, di cui al verbale ai miei rogiti, in pari data, repertorio n. 36.697/16.971, registrato a Milano 1 in data 12 settembre 2016 al numero 29873, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 12 settembre 2016, con il protocollo numero 282307/2016;

f.2) con riferimento a UCG: deliberazione dell'assemblea generale straordinaria adottata in

data 5 agosto 2016, di cui al verbale ai rogiti del notaio Werner Altmann di Vienna (Austria), in pari data, repertorio n. 4108; -----

g) dalla data di iscrizione della deliberazione della Società Incorporante nel Registro delle Imprese di Roma (di cui al precedente punto f.1) è trascorso il termine previsto dal primo comma dell'articolo 2503 del Codice Civile Italiano (per l'eventuale opposizione dei creditori sociali), ridotto a quindici giorni ai sensi del comma 3, dell'articolo 57 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, senza che all'organo amministrativo della Società Incorporante sia pervenuta notizia di opposizione alcuna; -----

h) sono stati eseguiti da parte della Società Incorporante tutti gli adempimenti previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare italiana, nei confronti sia del pubblico, sia della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"); -----

i) sono stati rilasciati i seguenti certificati preliminari alla Fusione, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Fusioni Transfrontaliere, e precisamente: -----

i.1) il sottoscritto notaio ha rilasciato in data odierna il certificato preliminare alla Fusione, relativo alla società "UniCredit S.p.A.", attestante il regolare adempimento, in conformità alla Legge Italiana, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della Fusione stessa; detto certificato si allega al presente atto con lettera "E"; -----

i.2) il Giudice Johannes Wanke del Registro delle Imprese della Corte Commercio di Vienna (Austria) ha emesso in data odierna, il certificato di conformità della Fusione, relativo alla società "UCG Beteiligungsverwaltung GmbH", attestante il regolare adempimento, in conformità alla Legge Austriaca sulle Fusioni UE, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della Fusione stessa; detto certificato (redatto in lingua tedesca) si allega al presente atto con lettera "F", unitamente alla traduzione in lingua italiana, asseverata davanti al sottoscritto notaio con verbale in data odierna, repertorio n. 36.875; -----

j) come risulta dal Progetto di Fusione, la Fusione non ha alcuna ripercussione sui profili occupazionali delle Società Partecipanti alla Fusione e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 19 del Decreto Fusioni Transfrontaliere; -----

k) in data odierna la Scissione è stata registrata presso la Corte Commerciale di Vienna (Austria), con efficacia dall'inizio del giorno 1° (primo) ottobre 2016 (duemilasedici), data dalla quale, per effetto di detta Scissione, la Società Incorporata risulterà essere titolare del ramo d'azienda "CEE business" (già di titolarità di "UniCredit Bank Austria AG"); -----

l) i comparenti danno atto che risultano verificate tutte le condizioni per procedere all'atto di Fusione, anche ai sensi della seguente normativa: -----

- con riferimento alla Società Incorporante: degli articoli 2501 e seguenti Codice Civile Italiano (richiamati dal Decreto Fusioni Transfrontaliere), nonché del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, delle relative vigenti Istruzioni di Vigilanza per le Banche e del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e del relativo Regolamento di attuazione, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; -----

- con riferimento alla Società Incorporata: della Legge Austriaca sulle Fusioni UE; -----

----- tutto ciò premesso -----

e ritenuto, onde di questo atto formi parte integrante e sostanziale, dichiarano quanto segue. -----

Articolo 1) Dichiarazione di Fusione. -----

1.1. Le Società "UniCredit S.p.A." e "UCG Beteiligungsverwaltung GmbH", a mezzo dei costituiti loro rappresentanti, si dichiarano fuse mediante incorporazione della società "UCG Beteiligungsverwaltung GmbH" nella società "UniCredit S.p.A.", in conformità al Progetto di Fusione e alle Deliberazioni di Fusione. -----

Articolo 2) Effetti della Fusione. -----

2.1. Le Parti Contraenti dichiarano che, secondo il Progetto di Fusione, e, secondo quanto conseguentemente risulta dalle Deliberazioni di Fusione: -----



a) circa l'efficacia contabile e fiscale della Fusione: la Fusione ha efficacia retroattiva dalle ore 24,00 (ventiquattro) del 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) (e comunque secondo legge), cosicché tutte le azioni e le transazioni compiute dalla Società Incorporata, a far tempo dalle ore 00,00 del 1° (primo) gennaio 2016 (duemilasedici), si ritengono essere state compiute per conto della Società Incorporante; conseguentemente, da tale data, le operazioni della Società Incorporata sono imputate alla Società Incorporante; -----

b) circa l'efficacia giuridica della Fusione: gli effetti giuridici della Fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, del Codice Civile Italiano, dalla data del 1° (primo) ottobre 2016 (duemilasedici), sempre che entro detta data sia stata effettuata l'iscrizione del presente atto di fusione presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma, in cui è iscritta la Società Incorporante ovvero dalla data di iscrizione del presente atto di fusione qualora successiva al 1° (primo) ottobre 2016 (duemilasedici); dalla data di efficacia della Fusione la Società Incorporante subentrerà, per successione universale, in ogni posizione giuridica attiva e passiva della Società Incorporata. -----

Articolo 3) Capitale sociale della Società Incorporante. -----

3.1. Le Parti Contraenti, altresì, confermano che, secondo quanto disposto nel Progetto di Fusione, la Fusione si attua mediante l'annullamento di tutte le azioni della Società Incorporata, senza farsi luogo ad alcun rapporto di concambio (né, conseguentemente, all'aumento del capitale sociale della Società Incorporante), in quanto la Società Incorporante risulta essere titolare del 100 (cento) per cento del capitale sociale della Società Incorporata (per acquisto di tutte le azioni che lo compongono, effettuato in data odierna), come previsto nel Progetto di Fusione e come già precisato nella premessa del presente atto. -----

3.2. Il rappresentante della Società Incorporante è autorizzato a far constare nei modi che riterrà più opportuni l'avvenuto annullamento delle azioni della Società Incorporata. ----

Articolo 4) Statuto della Società Incorporante. -----

4.1. Lo Statuto della Società Incorporante (che è stato allegato al Progetto di Fusione) non subisce alcuna modifica in relazione alla Fusione e, pertanto, la Società Incorporante conserva la propria attuale forma, denominazione sociale e sede legale nonché i propri organi e la loro composizione; inoltre, il funzionamento della Società Incorporante stessa continua ad essere disciplinato dalla Legge Italiana. -----

Articolo 5) Particolari trattamenti e vantaggi. -----

5.1. Le Parti Contraenti confermano che, secondo quanto disposto nel Progetto di Fusione, la Fusione non comporta alcun particolare trattamento o vantaggio per i soci e gli organi di amministrazione, gestione, sorveglianza o controllo delle Società Partecipanti alla Fusione. -----

Articolo 6) Ripercussione della Fusione sull'occupazione. -----

6.1. Le Parti Contraenti dichiarano che: -----

a) in conseguenza della Scissione (che ha avuto effetto in data odierna, come precisato nella premessa del presente atto), la Società Incorporata risulta avere un numero di dipendenti inferiore a 300 (trecento) e, comunque, la Fusione non avrà alcun impatto significativo su detti dipendenti della Società Incorporata, in quanto essi continueranno il loro rapporto di lavoro nella stabile organizzazione austriaca della Società Incorporante: infatti, ai sensi della Legge di Armonizzazione del Diritto del lavoro Austriaco (AVRAG) (sezione 3), la Società Incorporante subentrerà nei contratti di lavoro esistenti alla data di efficacia giuridica della Fusione insieme con tutti i relativi diritti e obblighi; -----

b) la Fusione non avrà alcun impatto nemmeno sui lavoratori della Società Incorporante; ---

c) né la Società Incorporante, né la Società Incorporata sono gestite in regime di partecipazione dei lavoratori. -----

Articolo 7) Subentro della Società Incorporante nel patrimonio della Società Incorporata. --

7.1. A seguito della Fusione, la Società Incorporante subentra: -----

- a) in tutti i rapporti attivi e passivi; -----
- b) in ogni convenzione e contratto (anche di locazione finanziaria e con patto di riscatto o di riservato dominio); -----
- c) in tutte le azioni ed obbligazioni; -----
- d) in tutte le situazioni proprietarie, di titolarità, di disponibilità, di legittimazione, in tutte le quote di partecipazione in altre società; -----
- e) in tutti i beni materiali ed immateriali; -----
- f) in tutte le situazioni possessorie e di fatto; -----
- g) in tutti i diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, attività in genere anche in pendenza e in formazione; -----
- h) in ogni passività, debito, obbligo, impegno, onere, gravame, garanzia prestata e posizione passiva in genere; -----
- i) in tutte le iscrizioni in Albi ed Elenchi; -----

di compendio della Società Incorporata, facendo propri i risultati della situazione patrimoniale della Società Incorporata medesima, con l'intesa che i beni e i diritti della Società Incorporata si hanno per acquisiti dalla Società Incorporante (anche se acquistati o sorti in data posteriore alla iscrizione del Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese o in data posteriore alle Deliberazioni di Fusione), con ogni loro legittimo accessorio, parte, pertinenza, con ogni relativo privilegio e garanzia anche reale (che mantengono identica validità e il medesimo grado), nonché con ogni inerente diritto, obbligo, onere, vincolo. ---

7.2. Le Parti Contraenti si danno reciprocamente atto che si procederà, all'occorrenza, posteriormente al presente atto, al fine di dare evidenza dell'intervenuta Fusione, alla stipula di atti identificativi di cespiti iscritti in Pubblici Registri di titolarità della Società Incorporata; a tale riguardo le Parti Contraenti convengono, pertanto, che alla Società Incorporante spetta di compiere unilateralmente qualsiasi atto di identificazione di beni, diritti, rapporti che siano di titolarità della Società Incorporata, nonché di compiere ogni pratica e formalità necessarie per qualsiasi trascrizione, iscrizione o annotamento si rendano occorrenti in occasione del presente atto, nonché per effettuare ogni trapasso, cambio di intestazione e voltura in capo ad essa: -----

- a) di ogni rapporto, anche in pendenza o in formazione, convenzione, contratto (in particolare dei contratti di assicurazione, di mandato, di locazione, di fornitura, di somministrazione e di utenza); -----
- b) di ogni negozio definitivo o preliminare; -----
- c) di ogni controversia di qualunque natura e ovunque radicata; -----
- d) di ogni intestazione, licenza, conto, polizza, deposito, brevetto, marchio, iscrizione, mandato, cauzione, permesso, registrazione, esonero, agevolazione, riconoscimento, concessione, autorizzazione e partita attiva o passiva, mobiliare ed immobiliare, esistenti relativamente ai cespiti di compendio della Società Incorporata presso private o pubbliche Amministrazioni (ivi compresi gli Enti pubblici territoriali, le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, i Pubblici Registri e i pubblici Libri in genere), e ciò pure se si tratti di rapporti in corso di istruttoria o di abilitazioni in corso di rilascio; -----

il tutto, con ogni conseguente diritto, interesse e aspettativa, e con esonero delle competenti Autorità e dei Funzionari preposti da ogni responsabilità per le modificazioni, variazioni o annotazioni che si rendano necessarie in ordine alla presente operazione di fusione; e, insomma, in guisa che, nei confronti di chiunque, la Società Incorporante possa senz'altro, e senza soluzione di continuità, essere riconosciuta quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività e passività già di spettanza della Società Incorporata, senz'uopo di ulteriori atti o consensi, e pertanto in modo che possa essa



proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto e anzianità maturati in capo alla Società Incorporata, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla Società Incorporante.

7.3. Ai fini degli adempimenti consequenziali al presente atto di fusione, le Parti Contraenti dichiarano che, per effetto della Scissione, la società "UCG Beteiligungsverwaltung GmbH" risulta titolare, delle quote partecipative di seguito dettagliate, che saranno gestite dal "Permanent Establishment" di Vienna di "UniCredit S.p.A.":

- "AO UniCredit Bank" – Russia (100% - cento per cento);

- "BARN B.V." – Russia (40% - quaranta per cento);

- "Koc Finansal Hizmetler A.S." – Turchia (8,30% - otto e trenta centesimi per cento);

- "PIRTA Verwaltungs GmbH" – Austria (100% - cento per cento);

- Public Joint Stock Company "Ukrsotsbank" – Ucraina (68,545% - sessantotto e cinquecento quarantacinque millesimi);

- SIA "UniCredit Leasing" – Lettonia (100% - cento per cento);

- "UniCredit Bank a.d. Banja Luka" – Bosnia ed Herzegovina (98,44% - novantotto e quarantaquattro centesimi per cento);

- "UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s." – Repubblica Ceca (100% - cento per cento);

- "UniCredit Bank Hungary Zrt." – Ungheria (100% - cento per cento);

- "UniCredit Bank S.A." – Romania (98,328% - novantotto e trecento ventotto millesimi per cento);

- "UniCredit Bank Serbia JSC" – Serbia (100% - cento per cento);

- "UniCredit Banka Slovenija d.d." – Slovenia (100% - cento per cento);

- "UniCredit Bulbank AD" – Bulgaria (46,391% - quarantasei e trecento novantuno millesimi per cento);

- "UniCredit Turn-Around Management GmbH" – Austria (100% - cento per cento);

- "Zagrebacka Banka d.d." – Croazia (14,262% - quattordici e duecento sessantadue millesimi per cento);

precisandosi che, per effetto della Fusione, dette partecipazioni divengono di titolarità della Società Incorporante.

Articolo 8) Spese.

8.1. Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Società Incorporante.

Articolo 9) Documentazione allegata all'atto.

9.1. I comparenti dispensano il notaio rogante dalla lettura della documentazione allegata al presente atto, dichiarando di averla verificata e comunque di averne esauriente conoscenza.

----- E r i c h i e s t o n e, -----

io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, e in parte da me, ho letto ai comparenti, i quali, a mia domanda, l'approvano e lo sottoscrivono, con me notaio, alle ore nove e minuti dieci circa; consta il presente atto di quattro fogli scritto su dodici facciate e fino a questo punto della tredicesima pagina.

Firmato Lorenzo Lampiano -----

Firmato Francesco Fasano -----

Firmato Angelo Busani -----



Allegato "A" al rep. n. 36.876/17.061

Repertorio n. 36.855

PROCURA

"UniCredit, Società per Azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici. Il giorno di mercoledì ventotto del mese di settembre

(28 settembre 2016)

in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n. 3

Avanti a me dottor Angelo Busani, Notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano,

è presente la Signora:

- **Marina Natale**, nata a Saronno (VA) il giorno 13 maggio 1962, domiciliata per la carica presso la Direzione Generale della Società dalla medesima rappresentata; la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell'ufficio Strategy, Business Development and M&A, in nome e per conto di:

"UniCredit S.p.A."

con sede in Roma (RM), Via Alessandro Specchi n. 16, e Direzione Generale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower, capitale sociale Euro 20.257.667.511,62, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario "UniCredit", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia (oltre indicata anche come "Banca" o "Società" o "UniCredit");

a quanto oltre autorizzata in forza dei poteri derivanti dalla delibera del consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2016, di cui al verbale ai miei rogiti, in pari data, repertorio n. 36.697/16.971, registrato a Milano 1 in data 12 settembre 2016 al numero 29873;

comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, la quale, in coerenza con l'assetto organizzativo della Banca,

premessi che:

A) il 10 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha approvato il progetto di riorganizzazione funzionale al trasferimento del ramo d'azienda costituito dalla Divisione CEE da "Bank Austria AG" a UniCredit, nonché il Progetto di Fusione e la relazione illustrativa degli amministratori aventi ad oggetto la fusione transfrontaliera di "UCG Beteiligungsverwaltung GmbH" per incorporazione in UniCredit;

B) il 12 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, inter alia, ha:
i. deliberato la fusione transfrontaliera per incorporazione di "UCG Beteiligungsverwaltung GmbH" in "UniCredit S.p.A.";

ii. conferito delega all'Amministratore Delegato, nonché al Responsabile di Strategy & M&A, anche disgiuntamente tra loro, i poteri per compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per dare completa esecuzione alla delibera di cui sopra attribuendo loro la facoltà di sub-delegare tali poteri al Personale Direttivo di UniCredit S.p.A. ivi inclusi i poteri di firma della documentazione rilevante e l'adempimento di tutti gli atti formali necessari e/o appropriati per la realizzazione dell'operazione sopra descritta ivi inclusa la facoltà di introdurre in questa deliberazione - e nel relativo verbale ed allegati - quelle variazioni che fossero richieste dalle Autorità di Vigilanza oppure dal giudice del registro e/o dal conservatore del registro delle imprese competenti in sede di iscrizione di quest'atto;

tutto ciò premesso

nomina procuratori speciali di UniCredit i Signori:



- **Lorenzo Lampiano**, nato a Torino il 1 febbraio 1962, dipendente di UniCredit e Responsabile dell'Unità Group Strategic Transactions; -----

- **Francesco Fasano**, nato a Bari il 19 marzo 1981, dipendente di UniCredit e Addetto della Unit Group M&A; -----

(di seguito i "Procuratori"); -----

domiciliati per la carica presso la Direzione Generale; -----

conferendo loro, disgiuntamente, il potere di rappresentanza e la firma sociale per: -----

1. il perfezionamento in nome di UniCredit dell'atto di fusione transfrontaliera per incorporazione di "UCG Beteiligungsverwaltung GmbH" in UniCredit, in attuazione del progetto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Roma in data 10 agosto 2016, con il protocollo n. 270483/2016, nonché della deliberazione del consiglio di amministrazione di UniCredit in data 12 settembre 2016 (sopra citata), iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 12 settembre 2016, con il protocollo numero 282307/2016; -----

2. la negoziazione, sottoscrizione e stipula di ogni altro contratto e documento, il rilasciare dichiarazioni orali o scritte e l'adozione di qualsivoglia misura che i procuratori ritengano necessaria e/o utile in relazione all'atto di fusione ed alla sua esecuzione; -----

con la facoltà di delegare in toto o in parte a terzi i poteri di cui alla presente procura e con l'autorizzazione a "contrarre con sé stessi", quali rappresentanti di "UCG Beteiligungsverwaltung GmbH" e quindi a compiere ogni atto tra quelli indicati ai precedenti punti 1 e 2 anche qualora sussista una doppia rappresentanza. -----

Gli atti dai Procuratori posti in essere relativamente ai punti precedenti si ritengono validamente prestati per conto e nell'interesse di UniCredit con rinuncia a qualsiasi eccezione in proposito. -----

La presente procura è valida sino a revoca da parte della Banca ovvero sino al compimento degli atti. -----

Il tutto con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in unico contesto. -----

----- E r i c h i e s t o n e, -----

io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto alla comparente, la quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me notaio; consta il presente atto di due fogli su due facciate e fino a questo punto della terza pagina. -----

Firmato Marina Natale -----

Firmato Angelo Busani -----